



Parte seconda - N. 7

Anno 45

10 gennaio 2014

N. 8

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

UNIONE DEI COMUNI DEL DELTA DEL PO (FERRARA)	2
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA (BOLOGNA)	19
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (REGGIO EMILIA)	56

COMUNE DI CODIGORO (FERRARA)

COMUNICATO

Statuto Unione dei Comuni del Delta del Po



STATUTO

UNIONE *dei* COMUNI

del DELTA del PO

Con le Deliberazioni Consiliari di seguito indicate, dichiarate immediatamente eseguibili:

- n. 63 del 4 novembre 2013 del Consiglio Comunale di Codigoro;
- n. 55 del 4 novembre 2013 del Consiglio Comunale di Goro;
- n. 51 del 5 novembre 2013 del Consiglio Comunale di Lagosanto;
- n. 41 del 4 novembre 2013 del Consiglio Comunale di Massa Fiscaglia;
- n. 65 del 5 novembre 2013 del Consiglio Comunale di Mesola;
- n. 44 del 4 novembre 2013 del Consiglio Comunale di Migliarino;
- n. 41 del 5 novembre 2013 del Consiglio Comunale di Migliaro;

è stata costituita l'Unione dei Comuni del Delta del Po tra i Comuni di Codigoro, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino e Migliaro ed approvati l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione medesima.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'UNIONE

1. In attuazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e delle Leggi Regionali concernenti la disciplina delle forme associative degli Enti Locali, è costituita l'Unione denominata "Unione dei Comuni del Delta del Po", composta dai Comuni di Codigoro, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro.
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. La sede legale dell'Unione è individuata presso il Comune di Codigoro.
4. Gli organi collegiali dell'Unione possono riunirsi nella sede dell'Ente o in luoghi diversi al fine di assicurare la presenza dell'Unione in tutto il territorio.
5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone approvati dal Consiglio dell'Unione. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.
6. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione dei Comuni del Delta del Po.

ART. 2 – FINALITÀ DELL'UNIONE

1. L'Unione promuove la valorizzazione e lo sviluppo socio economico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono; promuove altresì l'integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. L'Unione, nel perseguimento delle finalità che le sono proprie, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento degli Enti Locali.
3. Ai sensi dell'Art. 32 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali contenuto nel Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000, l'Unione rappresenta l'Ente di secondo livello scelto per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali al fine di governare con maggiore efficienza, efficacia ed economicità l'intero territorio.
4. I rapporti con i Comuni limitrofi e quelli aderenti all'Unione, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
5. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle proprie politiche, ai propri indirizzi ed azioni. L'Unione provvede a trasmettere ai Comuni, copia delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle relative deliberazioni.

ART. 3 – PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita mediante approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, dell'Atto costitutivo e dello Statuto, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Lo Statuto, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dei singoli Comuni aderenti. I Comuni dovranno pertanto, coordinarsi per procedere alla pubblicazione lo stesso giorno.
3. Decorso il termine di pubblicazione dello Statuto, i Sindaci dei Comuni aderenti procedono alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo entro il termine di 5 giorni.
4. Nei successivi 10 giorni i Consigli comunali dei Comuni aderenti procedono alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
5. Dell'esito di dette elezioni dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco del Comune sede dell'Unione, il quale provvederà a convocare la prima seduta del Consiglio dell'Unione che si dovrà svolgere entro 10 giorni successivi all'avvenuta costituzione dell'Organo. L'avviso di convocazione della prima seduta è comunicato con un preavviso di tre giorni liberi antecedenti la data della prima adunanza.
6. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione comprende i seguenti argomenti:
 - Comunicazione avente ad oggetto l'avvenuta nomina del Presidente dell'Unione da parte della Giunta, nonché delle deleghe assegnate ai singoli Assessori;
 - Comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione;
 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dell'Unione.

ART. 4 – NUOVI INGRESSI

1. La richiesta di adesione all'Unione da parte di altri Comuni, va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali Enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'Art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e dell'Art. 3 del presente Statuto.
2. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione così come disciplinata all'Art. 14 del presente Statuto.
3. Qualora la soglia demografica di riferimento per la determinazione del numero dei Consiglieri dell'Unione a seguito di nuovi ingressi si modifichi, il numero dei Consiglieri assegnati all'Unione potrà essere aumentato entro il limite di legge e ciascun Comune provvederà all'elezione dei Consiglieri aggiunti.
4. Nel caso in cui l'ingresso di nuovi Comuni determini la necessità di modificare in riduzione il numero dei Consiglieri dei Comuni già facenti parte dell'Unione, sarà necessario procedere a nuove elezioni del Consiglio dell'Unione.
5. Il Comune richiedente deve procedere all'approvazione del presente Statuto e all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

ART. 5 – FUNZIONI DELL'UNIONE

1. All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei

Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.

2. I Comuni di Codigoro, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliaro, Migliarino, conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:
 - Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'Articolo 118, quarto comma della Costituzione;
 - Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - Servizi informatici.
3. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli Comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferiti;
 - le finalità;
 - le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio;
 - i rapporti finanziari tra gli Enti;
 - i reciproci obblighi e garanzie;
 - la durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione;
 - le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'Art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'Art. 22 con riferimento al personale.
4. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
5. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni.

ART. 6 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento di ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate all'Articolo 5 precedente, può avvenire anche da parte di alcuni soltanto dei Comuni aderenti; esso richiede l'accordo di un numero di Comuni pari almeno alla maggioranza dei

Comuni dell'Unione, fermo restando il principio della ricerca di un'adesione unitaria da parte di tutti i Comuni che ne fanno parte.

2. Il conferimento di funzioni da parte dei Comuni aderenti, avverrà mediante apposita modifica statutaria con le stesse maggioranze ed analoga procedura previste per l'approvazione dello Statuto e diverrà efficace solo a seguito di approvazione da parte sia dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione che del Consiglio dell'Unione, di apposita convenzione avente i contenuti previsti all'Articolo 5 precedente, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare che restino in capo ai Comuni competenze residuali inerenti la funzione.
4. L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni conferite, facenti capo ai Comuni, in essere alla data del conferimento.
5. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, anche esterni alla stessa e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a condizione che Ente capofila e Responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda, una delle Unioni.

ART. 7 – MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascuno di essi.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi che interessino alcuni soltanto dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese relative, riguarderà esclusivamente i Comuni interessati.
4. In occasione dell'adesione di nuovi Comuni all'Unione, sarà prevista la remunerazione da parte degli stessi dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi, che verranno riparametrati tra tutti i Comuni, sulla base del criterio della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

ART. 8 – DURATA – RECESSO

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ogni Comune dell'Unione può recedere, anche unilateralmente, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, non prima di 5 anni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo e dal conferimento di ciascuna funzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione e comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
3. In nessun caso il recesso di un Comune dall'Unione può comportare nuove e maggiori spese a carico dell'Unione stessa e dei Comuni ad essa aderenti.

Eventuali costi emergenti a causa del recesso, saranno posti a carico del Comune recedente.

4. Gli effetti finanziari del recesso sono regolati dalle singole convenzioni. I contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Unione fino al suo scioglimento.
5. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
6. Il Comune recedente continua a farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi da parte dell'Unione, trasferendo alla stessa le risorse necessarie secondo una tempistica, da concordare tra le parti, che consenta il rispetto delle scadenze previste nel contratto stipulato tra l'Unione ed il soggetto finanziatore, per il pagamento delle singole rate.
7. Tutte le eventuali controversie che insorgono in merito al presente articolo, saranno decise da una Commissione composta dal Segretario dell'Unione e da 2 esperti in materie legali di cui 1 nominato dalla Giunta dell'Unione e 1 designato dal Comune recedente.

ART. 9 – SCIoglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.
2. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti.
3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore scelto tra funzionari di Comuni non appartenenti all'Unione o di altri Enti Pubblici dotati della necessaria professionalità ed esperienza nel campo finanziario e contabile o tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti.
4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.
5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia all'Art. 22 del presente Statuto.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 10 – ORGANI

1. Sono Organi di indirizzo e di governo dell'Unione:
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - il Consiglio.

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. Il Consiglio e la Giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni in seno alla Giunta e al Consiglio dell'Unione, con le modalità previste dalle norme del presente Statuto.
4. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni.
5. Le Giunte dei vari Comuni aderenti all'Unione potranno svolgere nei confronti dei rispettivi Sindaci attività d'impulso con appositi atti deliberativi.
6. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Unione ed assicurare la partecipazione ed il controllo degli amministratori dei Comuni aderenti relativamente alle funzioni conferite, saranno organizzati, con periodicità almeno semestrale, momenti di confronto tra gli stessi ed il Presidente e/o la Giunta dell'Unione; tali momenti di confronto potranno avvenire anche in occasione delle sedute dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, su richiesta anche di un singolo Gruppo consiliare.

ART. 11 – IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente è eletto anche un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Le cariche di Presidente e Vice Presidente, durano un biennio, sono riservate ai Sindaci, non sono delegabili e vengono attribuite con il criterio della rotazione.
3. Il Presidente:
 - rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta fissandone il relativo ordine del giorno;
 - può attribuire specifiche deleghe per materia ai componenti della Giunta;
 - sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e alla vigilanza degli uffici e dei servizi;
 - coordina ed organizza, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, gli orari di apertura al pubblico dei servizi facenti capo all'Unione, tenendo conto delle esigenze complessive e generali dell'utenza;
 - nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi pubblici;
 - nomina il Segretario dell'Unione ed i Responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, anche a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge;
 - può affidare a Consiglieri dell'Unione incarichi su materie specifiche, nei limiti stabiliti nel decreto di assegnazione, evitando interferenze e sovrapposizioni

con le materie delegate agli Assessori. La durata di tali incarichi corrisponde al massimo alla durata in carica del Presidente che li ha conferiti.

4. Spettano al Presidente le funzioni attribuite al Sindaco, purché non in contrasto con le funzioni e il ruolo dell'Unione.

ART. 12 – LA GIUNTA

1. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente, è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. La convocazione e la presidenza della prima seduta della Giunta sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione.
3. I Sindaci diversi dal Sindaco eletto Presidente, in caso di impedimento o assenza, possono essere sostituiti dai rispettivi Vice Sindaci.
4. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli Assessori unitamente agli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.
5. La Giunta è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione.

ART. 13 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, collabora con il Presidente nell'attività di governo dell'Unione e nell'attuazione e realizzazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, al quale rende conto riferendone annualmente.
2. Spetta alla Giunta compiere tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti e che non ricadano nelle competenze del Presidente dell'Unione.
3. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i termini previsti dalla legge.
4. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 14 – IL CONSIGLIO – COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, scelto tra i componenti del Consiglio medesimo, composto dai Sindaci dei Comuni aderenti, membri di diritto, e da due componenti per ciascun Comune, eletti dai rispettivi Consigli Comunali, di cui uno in rappresentanza dell'opposizione, secondo il seguente schema:

COMUNI	TOTALE	GRUPPO DI MAGGIORANZA	GRUPPI DI MINORANZA	SINDACI
CODIGORO	3	1	1	1
GORO	3	1	1	1
LAGOSANTO	3	1	1	1
MASSAFISCAGLIA	3	1	1	1
MESOLA	3	1	1	1
MIGLIARINO	3	1	1	1
MIGLIARO	3	1	1	1
TOTALE	21	7	7	7

2. Nell'elezione del Consiglio dell'Unione, i Consigli Comunali devono rispettare il principio della garanzia della rappresentanza di entrambi i generi, femminile e maschile. Nel caso in cui ad esito della votazione si constati la mancanza di rappresentanti di uno dei due generi, la votazione dovrà essere ripetuta.
3. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di opposizione presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti di maggioranza del Consiglio mentre quelli di opposizione voteranno i candidati inclusi nella lista di opposizione. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e opposizione previsti dal presente Statuto per il comune partecipante. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero complessivo di voti di preferenza o, se si tratta del Consigliere candidato Sindaco, la maggior cifra elettorale, alle elezioni amministrative del Consiglio Comunale di appartenenza. Al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza sia della maggioranza che dell'opposizione in seno al Consiglio dell'Unione, nel caso in cui una delle due liste di candidati non riceva voti sufficienti per eleggere i propri rappresentanti, saranno membri di diritto del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno ottenuto la maggior cifra individuale nelle elezioni amministrative del Comune di appartenenza.
4. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade ipso iure anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.
5. Decade, altresì, dalla carica di Consigliere dell'Unione colui che non partecipi a tre sedute consecutive dell'Organo consiliare senza giustificato motivo. Le giustificazioni dell'assenza devono essere fatte pervenire dal Consigliere interessato, in forma scritta, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione prima dell'inizio della seduta consiliare.
6. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.
7. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.
8. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghi compiti, Commissioni speciali, a

carattere temporaneo, per oggetti specifici. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione, ne disciplinerà la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

ART. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. Spettano al Consiglio tutte le attribuzioni dei Consigli di cui all'Art. 42 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 16 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Nella prima adunanza il Consiglio dell'Unione elegge tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Presidente scelto mediante votazione segreta, limitata ad una preferenza. Il Consiglio elegge contestualmente e con le stesse modalità di voto, un Vice Presidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio.

ART. 17 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento, il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 18 – PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione, con appositi regolamenti adottati dal Consiglio, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 19 – ALBO PRETORIO ON-LINE

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo Albo Pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 20 – CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Gli organi di governo dell'Unione possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse collettivo.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche indette dall'Unione.
3. L'Unione riconosce e favorisce forme spontanee di manifestazione di interesse nelle materie inerenti le funzioni ad essa conferite, provenienti da cittadini singoli od organizzati, facenti parte del proprio territorio, formalizzate in petizioni, proposte, istanze o iniziative referendarie.
4. L'esito della consultazione e le manifestazioni spontanee d'interesse, non sono vincolanti per l'Unione, tuttavia l'Organo competente è tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

TITOLO IV – L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 21 – PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo, per cui competerà agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita alla dirigenza dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti o, in mancanza, i titolari di posizione organizzativa, per lo svolgimento delle loro funzioni, potranno avvalersi di funzionari comandati o distaccati dai Comuni e già titolari di posizioni organizzative o trasferiti dagli stessi a cui conferire incarichi di posizione organizzativa.
2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità delle organizzazioni dell'Ente, nonché l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità di realizzazione dei predetti obiettivi, sarà introdotto il controllo di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non potrà comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa di personale dei Comuni aderenti ed a regime dovrà conseguire effettivi risparmi.

ART. 22 – IL PERSONALE

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione.

Nella prima fase di avvio dell'Unione, il personale è comandato dai Comuni all'Unione.

3. L'Unione può assumere personale proprio e per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
5. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione-Enti Locali.
7. In caso di scioglimento dell'Unione, recesso di uno o più Comuni o cessazione di funzioni conferite ed in caso di revoca del conferimento di una o più funzioni da parte di uno o più Comuni, è garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo le norme che seguono.
8. Nel caso di scioglimento dell'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione stessa, rientra negli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
9. Il personale assunto direttamente dall'Unione potrà essere assorbito negli organici dei Comuni aderenti, in conformità con gli accordi che tra essi interverranno e nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
10. Nell'ipotesi di revoca del conferimento di talune funzioni all'Unione, da parte di uno o più Comuni aderenti, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale trasferito ed impiegato nello svolgimento di dette funzioni, potrà essere prioritariamente destinato alle stesse o ad altre funzioni e servizi all'interno dell'Unione stessa oppure potrà transitare negli organici dei Comuni recedenti, in base agli accordi che saranno raggiunti tra i Comuni aderenti sentito il personale interessato e nel rispetto della normativa vigente in quel momento.
11. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale dipendente dell'Unione, sarà assegnato al Comune recedente in base all'accordo che sarà raggiunto tra i Comuni e l'Unione, indicativamente in proporzione all'ultima quota di riparto pagato in riferimento ad ogni singola funzione o servizio. Sarà data priorità nel trasferimento al Comune che recede dall'Unione, al personale proveniente dagli organici del Comune stesso.

ART. 23 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione, per lo svolgimento delle attività, potrà avvalersi di uffici e personale propri e/o di uffici e personale dei Comuni aderenti.
2. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali adottati dal Consiglio, si provvederà a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché le procedure per le assunzioni di personale.

ART. 24 – IL SEGRETARIO

1. Il Presidente dell'Unione al momento del suo insediamento nomina il Segretario dell'Unione scegliendolo tra i Segretari Comunali degli Enti aderenti all'Unione. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario può essere revocato con atto della Giunta dell'Unione per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
2. Alla scadenza del mandato del Presidente il Segretario continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale del Comune sede dell'Unione.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni sono attribuite dal Presidente ad un dirigente o ad un incaricato di posizione organizzativa in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale, incaricato delle funzioni di Vice Segretario dell'Unione.
5. Al Segretario spetterà un compenso, regolato tra le parti con separato atto, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 36 della Costituzione.

ART. 25 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Il Segretario, inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 26 – ATTIVITÀ FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria. Ai sensi dell'Art. 32, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono, altresì, trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. I Comuni per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore della stessa risorse finanziarie, nel rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.

ART. 27 – BILANCI

1. L'Unione delibera annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, nel rispetto dei termini previsti per i bilanci degli Enti Locali e delle modalità previste dal Regolamento di Contabilità.
2. Successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta dell'Unione approva il Piano Esecutivo di Gestione unitamente al Piano degli Obiettivi/Piano della Performance.
3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.

ART. 28 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa gestionale dell'Unione e sarà svolto nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

ART. 29 – REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.

ART. 30 – SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Unione. Si potrà procedere al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta.
2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
2. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione, tale servizio è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione o, in alternativa, al Tesoriere di uno degli altri Comuni aderenti all'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio dell'Unione entro il termine fissato dall'ordinamento giuridico.

ART. 32 – NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nei vari Titoli del presente Statuto, si rinvia a quanto previsto dalle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio on-line dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
4. Le proposte di modifica del presente Statuto, formulate dalla Giunta dell'Unione, sono deliberate dal Consiglio dell'Unione, previa approvazione da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	2
ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE	2
ART. 2 – FINALITÀ DELL'UNIONE	2
ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE	2
ART. 4 - NUOVI INGRESSI	3
ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE	3
ART. 6 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE	4
ART. 7 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE	5
ART. 8 - DURATA - RECESSO	5
ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE	6
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	6
ART. 10 - ORGANI	6
ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE	7
ART. 12 - LA GIUNTA	8
ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA	8
ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE	8
ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO	10
ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	10
ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	10
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	10
ART. 18 - PRINCIPI GENERALI	10
ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE	11
ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE	11
TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	11
ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	11
ART. 22 - IL PERSONALE	11
ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	12
ART. 24 - IL SEGRETARIO	13
ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO	13

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ	13
ART. 26 - ATTIVITÀ FINANZIARIA.....	13
ART. 27 - BILANCI	14
ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE	14
ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA--FINANZIARIA	14
ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA	14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	14
ART. 32 - NORMA FINALE	15

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA (BOLOGNA)

Statuto Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- Delibera di Consiglio Comunale di Bazzano n.72 del 28/10/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Castello di Serravalle n.66 del 30/10/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Crespellano n.83 del 30/10/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Monteveglio n.51 del 24/10/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Monte San Pietro n.60 del 17/10/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Savigno n.59 del 30/09/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n.78 del 31/10/13.
- Delibere di Consiglio Comunale di Sasso Marconi n.61-28/10/13, n.66-11/11/13, n.70- 26/11/13.
- Delibere di Consiglio Comunale di Zola Predosa n.81-23/10/13, n.86-06/11/13, n.90-20/11/13.

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1	- Istituzione dell'Unione - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone	PAG. 4
ART. 2	- Statuto e Regolamenti	PAG. 5
ART. 3	- Durata e scioglimento dell'Unione	PAG. 5
ART. 4	- Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	PAG. 6
ART. 5	- Finalità e compiti dell'Unione	PAG. 7
ART. 6	- Funzioni dell'Unione conferite dai Comuni	PAG. 8
ART. 7	- Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione	PAG. 9

TITOLO II° - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8	- Gli Organi di governo	PAG. 10
ART. 9	- Composizione del Consiglio	PAG. 11
ART. 10	- Competenze del Consiglio	PAG. 11
ART. 11	- Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri	PAG. 12
ART. 12	- Diritti e doveri del Consigliere	PAG. 13
ART. 13	- Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	PAG. 13
ART. 14	- Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza	PAG. 13
ART. 15	- Prima seduta del Consiglio	PAG. 14
ART. 16	- Presidente del Consiglio	PAG. 14
ART. 17	- Modalità di convocazione del Consiglio	PAG. 15
ART. 18	- Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri	PAG. 15
ART. 19	- Pubblicità degli avvisi	PAG. 16
ART. 20	- Regolamento per il funzionamento del Consiglio	PAG. 16
ART. 21	- Disciplina delle sedute	PAG. 16
ART. 22	- Votazioni	PAG. 17
ART. 23	- Astensione obbligatoria	PAG. 17
ART. 24	- Validità delle proposte	PAG. 18
ART. 25	- Commissioni consiliari	PAG. 18
ART. 26	- Gruppi consiliari	PAG. 18
ART. 27	- Atti deliberativi	PAG. 19
ART. 28	- Composizione della Giunta	PAG. 19
ART. 29	- Indennità e rimborsi	PAG. 19
ART. 30	- Competenze della Giunta	PAG. 19
ART. 31	- Il Presidente	PAG. 20
ART. 32	- Il Vicepresidente	PAG. 21
ART. 33	- Elezione e surrogazione del Presidente	PAG. 21

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 34	- Rapporti tra organi di governo e struttura	PAG. 22
ART. 35	- Principi generali di organizzazione	PAG. 22
ART. 36	- Principi generali di gestione	PAG. 23
ART. 37	- Principi in materia di personale	PAG. 23
ART. 38	- Principi di collaborazione	PAG. 24
ART. 39	- Segretario dell'Unione	PAG. 24
ART. 40	- Direttore dell'Unione	PAG. 25

ART. 41 - Responsabili del settore e dei servizi	PAG. 25
ART. 42 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione	PAG. 26
ART. 43 - Collaborazioni esterne	PAG. 26

TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 44 - Principi generali	PAG. 27
ART. 45 - Strumenti di programmazione	PAG. 27
ART. 46 - Accordo quadro per lo sviluppo della montagna	PAG. 27
ART. 47 - Programmi annuali operativo attuativi dell'accordo quadro	PAG. 27
ART. 48 - Progetti speciali integrati	PAG. 28
ART. 49 - Statuto della governance	PAG. 28
ART. 50 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società	PAG. 29

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 51 - Finanze dell'Unione	PAG. 30
ART. 52 - Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione	PAG. 30
ART. 53 - Gestione finanziaria	PAG. 31
ART. 54 - Il Revisore contabile	PAG. 31
ART. 55 - Affidamento del servizio di Tesoreria	PAG. 32

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 56 - Principi generali	PAG. 33
ART. 57 - Albo Pretorio telematico	PAG. 33
ART. 58 - Informazione	PAG. 33
ART. 59 - Accesso agli atti	PAG. 34
ART. 60 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo	PAG. 34
ART. 61 - Istanze, petizioni e proposte	PAG. 35

TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 62 - Atti regolamentari	PAG. 35
ART. 63 - Continuità Amministrativa insediamento organi unione	PAG. 35

[ALLEGATO A\)](#)

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, è costituita tra i Comuni di Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno e Zola Predosa, l'**UNIONE DEI COMUNI "VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA"**, di seguito denominata "Unione".
- 2) Detta Unione deriva dall'allargamento istituzionale della Unione di Comuni Valle del Samoggia, di cui ne resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi, istituita con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 45 del 27.02.2009 in relazione alla successione derivante dallo scioglimento della preesistente Comunità Montana Valle del Samoggia;
- 3) Ai sensi della Legge Regionale n. 01 del 07 Febbraio 2013 a decorrere dal 1.1.2014 ai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, e Savigno subentra il Comune derivante dalla fusione dei medesimi ovvero il Comune di Valsamoggia;
- 4) L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione; viene costituita inoltre ai fini della valorizzazione e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione. In particolare, l'Unione dei Comuni "Valli del Reno, Lavino e Samoggia" subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2011 del 17.07.2001, trasformata in Unione di Comuni ai sensi Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.45 del 27.02.2009 al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
- 5) L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
- 6) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 7) L'Unione ha sede legale nel territorio di uno dei Comuni membri. Il Consiglio dell'Unione determina la sede legale e le eventuali modifiche con votazione dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituite, in

base agli indirizzi assunti nelle convenzioni associative di cui al successivo articolo 7, con atto di Giunta, sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al precedente comma. Sino alla modifica da determinarsi con le procedure previste nel presente comma la sede legale dell'Unione è in Castello di Serravalle.

- 8) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.
- 9) L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
- 10) L'Unione può disciplinare l'utilizzo dello stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32 comma 6 del D.l.vo 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
- 3) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione – nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;

- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
 4. Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4

ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali

nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione , in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni dell'Unione costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni dell'Unione costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
8. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina .

ART. 5 FINALITA', FUNZIONI E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
 - d) Funzioni e Servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.

- 2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
 - a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - c) garantire a tutti i cittadini dei Comuni dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;

A tal fine l'Unione:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
- b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
- d) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;

- e) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio;
- f) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
- g) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.

3) L'Unione" è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.

4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

5) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

6) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI

- 1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
- 2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
- 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
- 4) I conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali sono deliberati dai Consigli

Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

- 5) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione con le modalità di cui all'articolo 7 sono elencate nell'allegato "A" del presente Statuto, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
- 6) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano, a maggioranza assoluta, le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - ⌚ il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - ⌚ il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - ⌚ le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - ⌚ le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - ⌚ le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - ⌚ le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - ⌚ la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - ⌚ le modalità di recesso.
- 3) Il conferimento delle funzioni, di norma, deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
- 4) A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II°

GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8

ORGANI DI GOVERNO

- 1) Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
- 7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal Testo unico, laddove compatibili.
- 9) L'Unione, assicura e garantisce condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto della normativa vigente in materia di promozione del riequilibrio delle rappresentanze di genere:-

IL CONSIGLIO

**ART. 9
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da 26 componenti di cui:
- a) I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, quali membri di diritto;
- b) n° 21 Consiglieri comunali, ripartiti tra i comuni aderenti come da seguente schema:

	Consiglieri maggioranza	di	Consiglieri minoranza	di	Totale consiglieri comunali
Casalecchio di Reno	5		2		7
Monte San Pietro	1		1		2
Sasso Marconi	2		1		3
Valsamoggia	4		2		6
Zola Predosa	2		1		3
TOTALE					21

- 2) I Consiglieri sono eletti dai rispettivi Consigli comunali con il sistema del voto limitato con votazione separata tra maggioranza e minoranza.
- 3) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale .
- 4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente Statuto.

**ART. 10
COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

- 2) Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale.

ART. 11
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 4) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 15.
- 5) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 6) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 12
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

ART. 13
GARANZIA DELLE MINORANZE
E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 14
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.

5) Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

6) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.

ART. 16 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Il vicepresidente è eletto dal consiglio nella stessa seduta e con lo stesso metodo dell'elezione del presidente. Qualora il presidente sia espressione della maggioranza consiliare, il vicepresidente deve essere eletto tra i consiglieri di minoranza e viceversa. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.

4. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 17
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni, a tali adempimenti provvede il Consigliere anziano di età.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere.
- 3) Per dichiarata ed accertata impossibilità a ricevere nella modalità di cui al comma precedente, previa richiesta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite consegna a mano del messo comunale al domicilio preventivamente indicato, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore .
- 4) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 5) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 18
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 10 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

ART. 19
PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio telematico dell'Unione ed inviato ai Comuni componenti.
- 2) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 20
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 21
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione.
- 2) Le sedute sono pubbliche. Nelle ipotesi previste dal regolamento il Consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
- 3) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 22
VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla

legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.

- 3) Per l'approvazione dei seguenti atti è necessaria la votazione favorevole di componenti del consiglio dell'Unione che rappresentino almeno tre comuni membri:
- ⌚ Il bilancio;
 - ⌚ Il piano opere pubbliche;
 - ⌚ assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - ⌚ la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - ⌚ contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari.
- 4) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza dei votanti.
- 5) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 23 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
- 3) Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.

ART. 24
VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 25
COMMISSIONI CONSILIARI

- 1 – Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
- 2 – Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ART. 26
GRUPPI CONSILIARI

- 1 – In seno al Consiglio sono costituiti Gruppi Consiliari.
- 2 – Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.
- 3 – Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
- 4 – Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente dell'Unione.
- 5 – I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
- 6 – Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
- 7 – Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
- 8 – E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che

per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

ART. 27 ATTI DELIBERATIVI

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo Pretorio telematico dell'Ente.

LA GIUNTA

ART. 28 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
- 2) I Sindaci possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal rispettivo Vicesindaco, o da un Assessore specificamente delegato dal rispettivo Sindaco con riferimento all'insieme delle funzioni conferite in Unione.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 29 INDENNITA' E RIMBORSI

1. Agli Assessori e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

ART. 30 COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - ⌚ ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti;

- ⌚ ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ⌚ a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - ⌚ a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ⌚ a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - ⌚ approvazione regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
- 4) In considerazione del fatto che l'Unione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/2004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. Partecipano ai lavori della Giunta il Direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

IL PRESIDENTE

ART. 31 IL PRESIDENTE

- 1 – Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2 – Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3 – Convoca e presiede le sedute della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.
- 4 – Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta . Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono in ordine alle deleghe ricevute.
- 5 – Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 6 – Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.

7 – Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.

8 - Il Presidente, sentita la la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 32 IL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 33 ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti della stessa tra i Sindaci dei Comuni associati e dura in carica per l'intero mandato amministrativo, fatta salva la possibilità per il Consiglio di stabilire una durata più ridotta , a maggioranza assoluta, con atto d'indirizzo che precede l'elezione del Presidente. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.
- 2) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
--

ART. 34
RAPPORTI TRA ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURA

- 1) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

ART. 35
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) Gli organi dell'Unione, ciascuno per le materie di propria competenza, individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
- 2) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche adottando un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 3) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina l'organizzazione dell'Ente-

ART. 36
PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai dirigenti spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai dirigenti all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
- 4) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
- 5) L'opera dei dirigenti è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito regolamento che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
- 6) Il regolamento disciplina le procedure di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

ART. 37
PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 3) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità .
- 5) Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti

all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

- 6) Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
- 7) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 38 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

- 1) L'Unione realizza con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3) Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
- 4) I Segretari o Direttori dei Comuni partecipanti e il Segretario/Direttore Generale dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 39 SEGRETARIO DELL'UNIONE

- 1) Il Segretario dell'Unione svolge compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente, oltre a competenze specifiche che gli vengano conferite dal Presidente dell'Unione o dal regolamento.

- 2) Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, tra i Segretari dei Comuni aderenti, tra i Dirigenti dell'Unione o dei Comuni in possesso dei requisiti necessari.
- 3) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare le relative modalità di funzionamento.
- 4) Può altresì essere prevista la figura di un Vicesegretario nominato tra i dirigenti o funzionari dei Comuni o dell'Unione.

ART. 40 DIRETTORE DELL'UNIONE

1. Il Direttore dell'Unione svolge le funzioni di direzione generale previste dal Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e dal regolamento, ed è individuato dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, tra i dirigenti o funzionari dell'Unione o dei Comuni aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione.
2. Ai sensi del sopra citato Testo Unico il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può altresì nominare il Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, sovrintendendo alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, esercitando la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei settori e dei servizi.
5. Le funzioni del Direttore generale e del Segretario dell'unione possono essere assegnate ad un unico soggetto in possesso degli idonei requisiti.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare le relative modalità di funzionamento.

ART. 41 RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

- 1) Ciascun settore e servizio individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentita la la Giunta , a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) Nell'ambito del presente Statuto ogni riferimento ai dirigenti è indicativo del lavoratore preposto alla direzione apicale di uffici e servizi riservando ai regolamenti la determinazione della tipologia contrattuale da applicare.

ART. 42
INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

ART. 43
COLLABORAZIONI ESTERNE

1) La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica alle prestazioni richieste.

<p style="text-align: center;">TITOLO IV° ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI</p>

ART. 44
PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
- 2) L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 45
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
 - ⌚ l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - ⌚ i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - ⌚ i Progetti speciali integrati.

ART. 46
ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

- 1) L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

ART. 47
PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

- 1) L'Accordo Quadro è attuata mediante Programmi Annuali Operativi.
- 2) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ART. 48
PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 49
STATUTO DELLA GOVERNANCE

- 1) Tutti i Comuni aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
- 2) Sono assegnati agli organi di governo comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione.
- 3) Sono istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni. In particolare, è possibile convocare simultaneamente tutti i consigli comunali, nell'ambito della Assemblea generale dei consiglieri, al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare.
- 4) Possono essere convocate periodicamente tutte le giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione.
- 5) Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
- 6) Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 50**PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'**

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V°

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 51

FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. L'unione svolge le funzioni di cui al precedente articoli 5 e 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.
4. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

ART. 52

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) L'unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerati contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.
- 3) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
- 4) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 53 GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
 - ⌚ per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
 - ⌚ per il principio della netta separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge;
 - ⌚ per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.
- 3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.
- 4) I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.
- 5) Annualmente il Consiglio prima dell'approvazione del Bilancio di previsione determina, sentiti i Comuni membri, la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione di ciascun Comune calcolata sulla base della popolazione al 31 Dicembre del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento del Bilancio di previsione.

ART. 54 IL REVISORE CONTABILE

- 1) L'organo di revisione contabile è disciplinato dalle norme di legge e l'Unione si conforma ad esse.
- 2) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi degli Uffici.
- 3) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai

documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 55
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

ART. 56 PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento.
- 3) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - ⌚ assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate
 - ⌚ garantisce piena e concreta attuazione ai principi di trasparenza sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - ⌚ individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - ⌚ favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 57 ALBO PRETORIO TELEMATICO

- 1) L'Unione ha un suo Albo Pretorio telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Per una migliore e più funzionale informazione in merito ai provvedimenti adottati dall'Unione i Comuni aderenti provvedono affinché i propri siti web istituzionali garantiscano collegamenti diretti all'albo pretorio telematico dell'Unione.

ART. 58 INFORMAZIONE

- 1) L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle

informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti.

- 2) Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:
 - a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - c) i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - d) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione
- 3) L'Unione assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 4) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

ART. 59 ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.
- 4) Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

ART. 60 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - o essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;

- assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
- 2) L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

ART. 61 ISTANZE E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per le relative istruttorie.

<h3 style="margin: 0;">TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI</h3>
--

ART. 62 ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.

ART. 63 CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA E INSEDIAMENTO ORGANI DELL'UNIONE

- 1) In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana Valle del Samoggia l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana Valle del Samoggia.
- 2) Restano in vigore tutti gli atti, per quanto compatibili, della Comunità Montana Valle del Samoggia sino alla modifica degli stessi.
- 3) L'allargamento istituzionale ai Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa e gli effetti delle modifiche statutarie decorrono dall'anno 2014 con l'insediamento degli organi dei Comuni membri che avverrà a seguito della tornata elettorale del 2014 per tutti i Comuni aderenti.
- 4) I Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa entrano nella gestione contabile dell'Unione a decorrere dal 01.01.2015.

- 5) Dall'anno 2015 l'Unione manterrà a residuo una contabilità che evidenzierà quanto maturato sino al 31.12.2014 dai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno (Comune di Valsamoggia) e Monte San Pietro.
- 6) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 7) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 8) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 9) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 10) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

Allegato A) Statuto l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Articolo 6 comma 5: aree prioritarie delle funzioni e dei servizi
che i Comuni possono conferire all'Unione

Gestione del personale
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione unificata dell'ufficio progettazione, appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti
Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government
Viabilità, circolazione, manutenzione strade, illuminazione e servizi connessi
Attività istituzionali
Gestione del territorio, Catasto, Verde pubblico, urbanistica, Pianificazione PSC
Funzioni di polizia municipale e di protezione civile
Funzioni culturali e ricreative, Biblioteche, musei e pinacoteche
Funzioni attinenti il settore sociale e socio sanitario
Funzioni attinenti lo sviluppo economico, Suap, attività Produttive, Turismo
Funzioni di istruzione pubblica, trasporto scolastico e mense

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Statuto comunale di Montecchio Emilia - Modifiche



Comune di Montecchio Emilia (Provincia di Reggio Emilia)

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 77 del 6 dicembre 2002

Entrato in vigore il 03 febbraio 2003

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19.10.09

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 71 del 28.11.2013

VALORI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il Comune di Montecchio Emilia ispira il presente Statuto e la sua azione amministrativa al peculiare patrimonio storico, civile e culturale della sua comunità.

I primi insediamenti umani nel territorio dell'attuale Comune sono antichi; nel corso di centinaia di anni si sono stabiliti ed hanno vissuto sul territorio popolazioni di etnia, cultura, tradizioni differenti; a partire dal Medio Evo è stato un centro di commercio, amministrazione, di scuola e cultura per l'insieme delle popolazioni della vallata del fiume Enza; Montecchio Emilia si è caratterizzata e si caratterizza per la sua comunità aperta all'accoglienza e alla cooperazione con altre comunità nazionali ed estere.

L'attuale sviluppo economico di Montecchio Emilia ha radici nella peculiare storia produttiva e sociale del suo territorio; una tradizione di artigianato indipendente, un commercio e un'agricoltura forti che hanno favorito la nascita e la crescita di un'industria manifatturiera di piccole e medie imprese capaci di affrontare le sfide dell'economia contemporanea.

Il Comune ha una vivace produzione artistica e culturale innestata nella tradizione della collettività locale ma sovente il rapporto con i filoni più importanti della cultura nazionale ed europea.

Montecchio Emilia si è distinta per le azioni di mutualità e solidarietà, di tolleranza, di valorizzazione delle diverse espressioni politiche, culturali e religiose della sua gente; le lotte per la libertà, la giustizia e la dignità dei singoli e della comunità hanno conosciuto momenti alti, dalla partecipazione ai movimenti per l'indipendenza dell'Italia, alla resistenza antifascista.

Il Comune è impegnato nella difesa e nello sviluppo dei valori e delle tradizioni che costituiscono il patrimonio storico di Montecchio Emilia e rappresentano un punto di arricchimento per il rinnovamento dell'identità e dei caratteri distintivi della sua società.

A questi valori e tradizioni il Comune intende ispirare le proprie iniziative per affrontare e risolvere i problemi della sua comunità e per contribuire al conseguimento di obiettivi e finalità universali: il diritto alla felicità per ogni individuo, la pace e la non-violenza, le libertà individuali e collettive, lo sviluppo della democrazia, la giustizia sociale, l'eguaglianza delle opportunità, il superamento delle discriminazioni tra uomo e donna, la promozione della vita e della dignità della persona, la solidarietà verso i più deboli, l'integrazione etnica e razziale, lo sviluppo sostenibile e la difesa dell'ambiente, la difesa e la valorizzazione del lavoro.

Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune di Montecchio Emilia curano, proteggono e accrescono le risorse che ne caratterizzano il territorio; in particolare promuovono la difesa dell'ambiente storico e naturale del Comune e la valorizzazione del fiume Enza che rappresenta una caratteristica fondamentale del territorio; assumono iniziative per rendere le risorse ambientali e storiche fruibili dai cittadini e per concorrere all'elevazione della qualità della vita della comunità.

La comunità, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione, consultazione e proposta previste dallo Statuto e dalla legge, individua i propri interessi fondamentali ed indirizza le azioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali obiettivi.

Montecchio Emilia è centro amministrativo e di servizi di riferimento per le popolazioni della Val d'Enza; il Comune è impegnato nel consolidamento e nel rafforzamento di questo ruolo sovracomunale in accordo e collaborazione con gli Enti Locali del territorio circostante.

Nello spirito dei principi sanciti dal “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il Comune di Montecchio Emilia è interessato a verificare forme di collaborazione politico-amministrativa e iniziative di riassetto istituzionale sovracomunale con altri comuni della Val d'Enza, al fine di migliorare la pianificazione territoriale, la programmazione degli interventi pubblici e la gestione dei servizi su un più vasto territorio.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

L'AUTONOMIA E LO STATUTO

Art. 1

Autonomia

1. Il Comune di Montecchio Emilia, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale del Comune, mediante lo Statuto e i regolamenti.

Art. 2

Statuto

1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali e i criteri generali dell'organizzazione dell'ente nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione in materia di autonomie locali.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, fissa l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i procedimenti e gli atti.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità montecchiese.

CAPO II

IL COMUNE

Art. 3

Ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento; in particolare il Comune:

- a) coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli;
- b) assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini residenti e domiciliati e per tutelarne i diritti fondamentali indipendentemente dal sesso, religione, nazionalità ed età, ispirando la propria azione a principi di equità, di solidarietà e di integrazione, per il superamento degli squilibri economici, sociali e

- culturali;
- c) si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e della pace; promuove azioni positive per la parità e la corresponsabilità tra uomo e donna per il superamento di ogni forma di discriminazione.
 - d) promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini;
 - e) attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per la programmazione, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle attività sociali a favore dei cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste;
 - f) nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta europea e delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1989, e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti locali, di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture;
 - g) promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole, cooperative ed altre e con le loro associazioni per interventi utili al miglioramento dello stato economico, alla valorizzazione e sviluppo delle realtà imprenditoriali locali ed alla salvaguardia del lavoro;
 - h) promuove, in termini di assoluta e reciproca indipendenza, iniziative con istituzioni religiose, di ogni credo, che hanno per obiettivo la valorizzazione e la realizzazione dei diritti fondamentali di solidarietà e uguaglianza e riconosce il ruolo svolto dalle parrocchie nello sviluppo storico del Comune di Montecchio Emilia;
 - i) favorisce ed incentiva il volontariato quale concreta espressione di civica solidarietà.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 4 Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai servizi sociali, all'assetto ed utilizzo del territorio e allo sviluppo economico e sociale.

2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

3. Il Comune adempie i compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge.

4. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'azione del Comune deve informarsi ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni degli atti nonché della semplificazione delle procedure.

Art. 5
Territorio e sede

1. Il territorio comunale si estende per 24,65 km² lungo la sponda destra orografica del fiume Enza e confina con i comuni di Sant'Ilario d'Enza, Reggio nell'Emilia, Bibbiano, San Polo d'Enza e Montechiarugolo; il territorio comprende oltre al capoluogo il centro abitato di Villa Aiola.

2. La sede del Comune è posta in piazza della Repubblica n. 1 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, in data 26 Giugno 2008 è stato concesso il Titolo di Città.

3. Lo stemma è quello riconosciuto con dichiarazione del Capo del Governo del 1° maggio 1929, trascritto nei registri della Consulta Araldica il 1° maggio 1929, così descritto: "d'argento, all'anello di rosso caricato di otto rose, d'oro, bottonate d'azzurro, con al centro le lettere capitali L ed M sormontate da segni d'abbreviazione, L'anello cimato di un cerchio d'oro con palline di rosso, circondante una pietra preziosa triangolare, incastonata nel cerchio d'oro." Lo scudo sarà fregiato con ornamenti di Città.

4. Il gonfalone è di colore azzurro riporta al centro lo stemma sopra descritto, in alto la scritta "CITTA' DI MONTECCHIO EMILIA" in oro.

5. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, sentita la Giunta comunale.

CAPO III
LA POTESTÀ REGOLAMENTARE, PROGRAMMATORIA E PIANIFICATORIA

Art. 7
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, salvo diversa disposizione contenuta nella deliberazione medesima.

Art. 8
Programmazione e pianificazione

1. Il Comune:

- a) adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari;
- b) concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e

provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione;

- c) partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e della Provincia e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

2. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione della vocazione civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI E DELIBERAZIONI

Art. 9 Organi

1. Sono organi di governo del Comune:
 - a) il Consiglio comunale;
 - b) il Sindaco;
 - c) la Giunta comunale.
2. Agli organi del Comune spettano la funzione di rappresentanza democratica della comunità.
3. La legge e lo Statuto regolano le competenze degli organi di governo ed i rapporti con l'apparato gestionale, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 10 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull'apprezzamento delle qualità personali o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione del Consiglio comunale spetta al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri nel numero di almeno un quinto dei componenti del Consiglio, l'iniziativa delle proposte di deliberazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, agli Assessori, ai Responsabili degli uffici e servizi.
3. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dagli uffici sotto la responsabilità dei Responsabili degli uffici e servizi i quali esprimono i pareri previsti dalla legge.
4. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.
5. Il Segretario comunale quando si trova in uno dei casi di incompatibilità non partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, in tal caso è sostituito dal Vice Segretario, o in subordine da un componente del collegio nominato dal Presidente.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale che si esplica con le modalità previste nel regolamento.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

4. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

5. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformando la sua azione ai principi e ai criteri stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità.

Art. 12

Presidenza e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento disciplinante il proprio funzionamento.

2. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo le seguenti disposizioni:

- a) il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere anziano;
 - a) Il Presidente del Consiglio è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi, ne dirige i lavori, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - b) il Consiglio comunale è convocato mediante comunicazione ricevuta dai Consiglieri almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della seduta per le sedute di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, almeno tre giorni per le altre sedute;
 - a) il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio comunale delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, in

seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri; sono fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni a scrutinio segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

5. L'Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze

necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.

7. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, il Difensore civico, il Presidente del Consiglio di quartiere, nonché funzionari del comune ed esperti estranei all'Amministrazione.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale, che le approva, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Il programma, formalmente approvato con atto della Giunta è messo a disposizione di ogni Consigliere comunale affinché possa intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti che saranno discussi nella seduta consiliare di presentazione.

3. Nel corso del mandato, con deliberazione del Consiglio comunale, possono essere apportate modificazioni o integrazioni alle linee programmatiche approvate sulla base delle esigenze che dovessero emergere nell'ambito locale.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio comunale provvede a verificare lo stato di attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 14

Consiglieri comunali

1. L'entrata in carica, la posizione giuridica, le dimissioni, la supplenza e la surrogazione dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge.

2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili del voto che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. I Consiglieri supplenti esercitano le stesse funzioni dei Consiglieri temporaneamente sostituiti e godono delle medesime prerogative.

4. I diritti dei Consiglieri sono previsti dalla legge e sono esercitati con le modalità e le forme disciplinate dal regolamento.

5. Il diritto di iniziativa dei Consiglieri comprende la possibilità di presentare proposte di deliberazione al Consiglio alle condizioni di cui all'articolo 10, tali proposte dovranno essere corredate della necessaria documentazione istruttoria.

6. Le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta. Nel documento dovrà essere specificata l'eventuale richiesta di risposta scritta.

7. Il diritto di accesso dei Consiglieri per ragioni inerenti al mandato è esercitato rispetto ai documenti esistenti ed è svolto secondo le modalità previste dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi. Resta esclusa la possibilità di richiedere attività di elaborazione di informazioni o di dati.

8. Ogni Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 15

Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

2. La giustificazione dell'assenza può essere preventiva o successiva. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina modalità e tempi per la giustificazione delle assenze. L'assenza ingiustificata del Consigliere per tre sedute consecutive legittima i membri del Consiglio a richiedere l'avvio del procedimento di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio provvede a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi della normativa vigente assegnando al Consigliere un tempo non inferiore a venti giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine, il Consiglio comunale esamina le giustificazioni fornite e delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Copia della deliberazione deve essere notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 16

Gruppi consiliari e conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e nominare un Capo gruppo, secondo quanto previsto nel regolamento, comunicandolo al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i Capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. La conferenza dei Capi gruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare il migliore svolgimento dei lavori del Consiglio.

3. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio e il regolamento del Consiglio comunale ne definisce le norme per il funzionamento, ne dettaglia le competenze e specifica i rapporti con il Presidente del Consiglio, il Consiglio comunale, le commissioni consiliari e la Giunta comunale.

Art. 17

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno le commissioni consiliari permanenti, individuando le eventuali commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia la cui presidenza spetta alle opposizioni.

2. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina sono stabiliti l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

3. Le commissioni sono costituite con criterio proporzionale, i gruppi designano i componenti delle commissioni entro venti giorni dalla deliberazione di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine li comunicano al Segretario comunale.

4. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

5. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materia possono partecipare alle riunioni delle Commissioni.

6. Il regolamento del Consiglio comunale determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 18 Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza dei membri assegnati, può istituire nel suo seno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, dotate di poteri d'inchiesta, composte con criterio proporzionale.

2. La presidenza delle commissioni di indagine spetta ad un rappresentante delle opposizioni.

3. I poteri ed il funzionamento delle commissioni d'indagine è rimesso al regolamento.

CAPO III IL SINDACO

Art. 19 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, rappresenta la comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

3. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

4. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

5. Quale ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

6. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti e in particolare:

- a) convoca i comizi per i referendum comunali;
- b) adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge;
- c) rappresenta il Comune in giudizio
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- g) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- h) nomina i messi notificatori;
- i) rappresenta il Comune negli organi dei consorzi e delle società di capitali ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore od un Consigliere ad esercitare tali funzioni;
- j) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

- k) ha facoltà di delega delle proprie nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo nazionale e regionale;
- l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
- m) nomina il Segretario comunale e ad esso può attribuire previa deliberazione della Giunta comunale le funzioni di Direttore generale dell'Ente o altre funzioni specifiche.

Art. 20 Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le sue funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. All'Assessore predetto è attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

2. In caso di assenza del Vice Sindaco spetta a ciascun Assessore, secondo l'ordine di età, di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni.

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero minimo di tre e un numero massimo di cinque Assessori, nominati dal Sindaco, uno dei quali designato come Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

3. Le cause di impedimento ed incompatibilità alla nomina, la posizione giuridica dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Non può essere nominato Assessore chi nello stesso mandato sia stato candidato alle elezioni del Consiglio comunale e non sia risultato eletto.

Art. 22 Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuare gli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta esercita attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio, cui riferisce circa il proprio operato annualmente, in occasione della presentazione del conto consuntivo.

3. Spetta alla Giunta adottare tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano dalla legge riservati al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, ed in particolare:

- a) approva il piano esecutivo di gestione;
- b) approva lo schema di bilancio e la relazione al conto consuntivo;
- c) propone al Consiglio programmi, linee d'indirizzo, regolamenti e provvedimenti nell'ambito dei propri poteri di impulso;
- d) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) approva i progetti di lavori pubblici;
- f) approva le varianti ai progetti di lavori pubblici che esulino dalla competenza del

- responsabile del procedimento;
- g) delibera in materia di liti, di rinunce e di transazioni, eccetto i casi previsti dall'art. 43 comma 9;
 - h) nomina la delegazione trattante di parte pubblica e la autorizza alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
 - i) adotta atti di indirizzo nei confronti dei Responsabili degli uffici e servizi;
 - j) determina le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Art. 23

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco o, in caso di assenza di entrambi, dall'Assessore anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta ed esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e di verifica per il funzionamento dei rispettivi settori e servizi e l'esecuzione degli atti, nonché per i servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale con le funzioni assegnategli dalla Legge.

5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, il Difensore civico, il Presidente del Consiglio di quartiere, nonché funzionari del comune ed esperti estranei all'Amministrazione.

Art. 24

Dimissioni e revoca di Assessori

1. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, che può respingerle od accettarle, informandone il Consiglio nella prima seduta utile.

2. Il Sindaco può sempre revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio contestualmente al nominativo del o dei nuovi Assessori.

Art. 25

Decadenza della Giunta e mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. La decadenza della Giunta e la mozione di sfiducia sono regolati dalla legge.

Art 25 bis

Consiglieri delegati dal Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Area e/o Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più

Consiglieri Comunali, anche appartenenti ai gruppi di opposizione, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. L'attività svolta dai Consiglieri delegati dal Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

CAPO V PARI OPPORTUNITÀ

Art. 26 Pari opportunità

1. Nella nomina degli Assessori nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti.

2. Nelle commissioni consiliari e negli altri organismi derivati nonché negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 27

Partecipazione all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini in forma singola o associata all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità a realizzare una più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organismi elettivi ed i cittadini.

2. Il Comune assicura ai cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri, purché regolarmente soggiornanti, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire nei confronti degli organi elettivi, contribuendo a definire scelte e programmi.

Art. 28

Quartiere di Villa Aiola

1. Per meglio garantire la partecipazione all'attività amministrativa della comunità di Villa Aiola è istituito il Consiglio di quartiere di Villa Aiola.

2. Il Consiglio comunale approva un apposito regolamento stabilendo le funzioni, il numero dei componenti, le modalità di elezione e di durata in carica del Consiglio di quartiere nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 29

Libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni, che non devono avere scopo di lucro, assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione e consistenza numerica e temporanea nelle forme previste dal regolamento. Tutte le associazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli successivi.

2. L'Amministrazione comunale per la promozione dei valori culturali, sociali ed umani di ogni cittadino, nonché per la gestione di particolari servizi, riconosce come risorsa, e se ne può avvalere, le forme associative già costituite con particolare riferimento alle associazioni di volontariato per la solidarietà umana e sociale ed alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

3. Alle associazioni, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo con i criteri e le modalità previste dal regolamento per la concessione dei benefici sovvenzioni e contributi.

4. Il Consiglio comunale nel definire i contenuti del regolamento di cui al comma 3 dovrà prevedere un apposito albo per la registrazione delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti previsti dal regolamento stesso.

5. Il Consiglio comunale al fine di disciplinare in modo permanente il confronto con le associazioni iscritte all'albo di cui al comma 4, istituisce con apposita deliberazione le necessarie consulte con relativo regolamento che ne prevede anche la durata.

6. Le Consulte sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato.

CAPO II
LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 30
Diritto di partecipazione

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Fanno eccezione i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Il regolamento sulla partecipazione al procedimento stabilisce le modalità di individuazione del responsabile del procedimento.

3. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le modalità per intervenire nel procedimento attraverso la presentazione di istanze, memorie scritte, proposte o documenti; nonché i tempi e modi per evadere dette istanze, richieste, memorie, nel rispetto dell'onere di motivazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere in visione tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sull'accesso agli atti e ai documenti amministrativi sottrae all'accesso.

Art. 31
Istanze

1. I cittadini residenti o domiciliati, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti della attività dell'amministrazione.

2. Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione all'attività dell'Amministrazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza e della risposta.

Art. 32
Petizioni

1. Un gruppo di almeno cinquanta cittadini residenti o domiciliati possono rivolgere una petizione agli organi dell'amministrazione per sollecitarne intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione all'attività dell'Amministrazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente o all'ufficio competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 33 Proposte

1. Un gruppo di almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e il Consiglio di quartiere di Villa Aiola possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate degli eventuali pareri richiesti.

CAPO III LE CONSULTAZIONI ED I REFERENDUM

Art. 34 Consultazione dei cittadini

1. Gli organi dell'Amministrazione per propria iniziativa possono attuare una consultazione preventiva dei cittadini o di particolari categorie di questi individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di conferenze pubbliche o di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali sono espresse, nelle forme più idonee, opinioni e proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali è richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato, o con altri idonei strumenti.

3. I risultati della consultazione sono trasmessi dal Sindaco alla Giunta comunale o al Consiglio comunale in relazione alle rispettive competenze, per le valutazioni conseguenti. Il Sindaco provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 35 Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al venti per cento degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, può chiedere l'indizione di referendum:

- a) consultivi su questioni attinenti le materie di esclusiva competenza comunale;
- b) abrogativi, per l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari e provvedimenti amministrativi.

2. Le firme raccolte devono essere autenticate nelle forme di legge.

3. Il comitato promotore del referendum, una volta raccolto un terzo delle firme previste al comma 1, sottopone al comitato dei garanti il testo definitivo del quesito da sottoporre agli elettori; il comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità entro trenta giorni. Nel caso il quesito sia giudicato ammissibile il comitato promotore deve provvedere a completare la raccolta delle firme necessarie entro sessanta giorni dalla notifica della pronuncia che sancisce l'ammissibilità del quesito.

4. La verifica del numero e delle modalità di raccolta delle firme occorrenti, sia parziali che totali, è di competenza del comitato dei garanti.

5. La composizione e i poteri del comitato dei garanti sono determinate dal regolamento sulla partecipazione alla attività dell'Amministrazione.

6. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) Statuto e regolamenti attinenti l'autonomia organizzativa e contabile dell'Ente
- b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

- d) bilanci annuali e pluriennali, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, conti consuntivi, mutui e fonti di finanziamento straordinarie;
- e) ordinamento del personale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- f) attività amministrativa di esecuzione di norme statali o regionali;
- g) regolamento d'igiene e polizia locale;
- h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi quattro anni dal precedente suffragio;

7. Non si può tenere più di una consultazione referendaria all'anno ed in ogni consultazione non possono essere posti più di tre quesiti.

8. Il referendum non può avere luogo in contemporanea con le elezioni amministrative.

9. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro centoventi giorni dalla data di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione alla attività dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'organo competente approvi un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori entro sessanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum questo è revocato con decreto del Sindaco, sentito il parere del comitato dei garanti.

10. Il referendum è valido nel caso in cui partecipi la maggioranza degli aventi diritto, l'esito è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

11. In caso di referendum consultivo il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ne prende atto e demanda all'organo competente l'eventuale adozione del provvedimento conseguente o attuativo.

12. L'organo competente può deliberare in modo difforme dalle risultanze del referendum consultivo a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO IV IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE

Art. 36 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, con l'esclusione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del procedimento che ne vieti l'esibizione, sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini alle informazioni sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. L'Amministrazione assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui essa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende o organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione è resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento per la quale sia prescritta la pubblicazione è effettuata all'albo pretorio del Comune. In ragione delle necessità e della tipologia degli atti possono essere disposte altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, l'Amministrazione utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

6. I membri della Giunta e i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare la loro dichiarazione dei redditi presso la sede comunale all'inizio e alla fine di ciascun mandato.

Art. 37

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento sull'accesso, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e a tutti i cittadini, singoli od associati per gli atti amministrativi per i quali il regolamento lo ammetta.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del responsabile del procedimento che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 38

Ufficio del Difensore civico

1. Il Comune si impegna a valutare l'istituzione della figura del difensore civico in ambito e con valenza sovracomunale, anche al fine di garantirsi l'utilizzo di professionalità adeguate allo svolgimento del ruolo.

2. La forma associativa individuata determinerà il procedimento di elezione, il compenso e ne regolerà le funzioni.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 39

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Responsabili degli uffici e servizi e i responsabili di servizio assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità anche secondo criteri di flessibilità e di interscambiabilità di funzioni.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dagli organi di governo ciascuno per il proprio livello di competenze. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi fissa i criteri organizzativi e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici e servizi comunali.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali su proposta del Segretario comunale, del Direttore generale, se nominato, e dei Responsabili degli uffici e servizi, persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti in particolare all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori nell'ambito delle leggi vigenti e degli accordi sottoscritti; per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione dell'ente promuove consultazioni con le rappresentanze sindacali.

5. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

IL SEGRETARIO E IL DIRETTORE GENERALE

Art. 40

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, che lo sceglie con le modalità, i termini e le procedure previste dalla legge.

2. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può consentire la stipulazione di convenzioni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ove non sia stato nominato il Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario comunale, oltre ai i compiti e le funzioni attribuitegli dalla legge, da altri articoli del presente Statuto, dai regolamenti o conferite dal Sindaco, in particolare:

- a) vigila sull'applicazione, da parte degli uffici e servizi, delle norme sul procedimento amministrativo;
- b) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni;
- c) presiede, ove non sia nominato il Direttore generale, le commissioni di concorso per le assunzioni di personale di qualifica apicale.

5. Nel caso il Sindaco nomini il Direttore generale contestualmente disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale, nell'ambito di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Il Sindaco, con le modalità previste dalla legge, può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale.

Art. 41 Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario deve possedere i titoli richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

Art. 42 Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale, nel rispetto delle norme di legge, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni la cui popolazione sommata non sia inferiore a quello previsto dalla legge.

2. Il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei comuni convenzionati.

3. Le modalità di conferimento e revoca dell'incarico, lo stato giuridico ed economico, le funzioni del Direttore generale sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO III IL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 43 Direzione degli uffici e servizi

1. La direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti spetta ai Responsabili nominati dal Sindaco.

2. Nel rispetto del principio della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo e compiti di gestione, spetta agli Organi di governo del Comune la definizione degli obiettivi e dei programmi e la formulazione delle direttive generali, compete invece ai Responsabili degli uffici e servizi l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa verso l'esterno.

3. Annualmente sulla base dei documenti di programmazione il Sindaco e la Giunta definiscono gli obiettivi ed i programmi da realizzare e con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, assegnano ai Responsabili degli uffici e servizi una quota parte del bilancio con riferimento ai programmi da attuare, nonché le risorse umane e strumentali.

4. I Responsabili degli uffici e servizi nell'ambito delle rispettive attribuzioni realizzano la traduzione in termini operativi degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi o anche con proposte autonome.

5. La durata e la revoca dell'incarico di Responsabile degli uffici e servizi sono disciplinate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

6. I Responsabili degli uffici e servizi, disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna alla struttura operativa alla quale sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

7. Ad essi spettano inoltre nell'ambito delle rispettive attribuzioni, fatte salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del Comune e secondo le modalità definite dal Regolamento di organizzazione, i compiti di direzione degli uffici e dei servizi, di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nel limite del budget assegnato e nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta e nella puntuale osservanza dei piani attuativi predisposti e del Regolamento di contabilità e degli altri Regolamenti comunali. Essi rispondono della correttezza amministrativa, dell'efficienza, della gestione e dei relativi risultati, che, al termine di ogni esercizio, devono essere illustrati a mezzo, di apposita relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, delle difficoltà eventualmente verificatesi e delle misure adottate per porvi rimedio.

8. I Responsabili degli uffici e servizi nell'ambito delle materie di propria competenza individuano gli eventuali responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

9. Il Responsabile del Servizio Tributario rappresenta il Comune nei giudizi in materia di tributi locali della cui gestione è responsabile. Nella materia di cui al presente comma il Responsabile promuove e resiste alle liti con ampi poteri di transigere, conciliare e rinunciare agli atti, anche avvalendosi di un professionista esterno all'Ente.

Art. 44

Incarichi a contratto.

1. La copertura dei posti di Responsabili degli uffici e servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, eccezionalmente con deliberazione della Giunta comunale motivata, con contratto di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Nel rispetto delle vigenti norme di legge, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 45 Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi pubblici si distinguono in:

- a) servizi di rilevanza industriale;
- b) servizi privi di rilevanza industriale.

3. I servizi pubblici di rilevanza industriale sono regolati dalla normativa vigente.

4. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dal Comune, secondo le norme del codice civile.

5. La gestione dei servizi culturali e del tempo libero può essere affidata direttamente anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune.

6. È consentita la gestione in economia dei servizi privi di rilevanza industriale quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 4.

7. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 4 e 5 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica.

Art. 46 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente, del Consiglio d'amministrazione e del Direttore si applicano le norme relative agli organi dell'azienda speciale.

4. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del Consiglio d'amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.

5. Il Consiglio comunale stabilisce l'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

6. Il regolamento determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

7. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto

privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

8. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale, al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Art. 47 Aziende speciali

1. Le aziende speciali possono essere preposte anche a più servizi.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.

4. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, al quale ne dà comunicazione scritta. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali, di Assessore e di Revisori dei conti ed amministratori di altre aziende speciali. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

6. Gli amministratori delle aziende possono sempre essere, con provvedimento motivato, revocati dal Sindaco, che dispone la nomina dei nuovi amministratori nei termini di legge.

7. Gli amministratori delle aziende speciali sono tenuti a relazionare periodicamente al Consiglio comunale sull'attività svolta e sui bilanci preventivi e consuntivi dell'azienda, con particolare riferimento ai costi unitari per l'utenza.

Art. 48 Società di capitali

1. Il Comune può promuovere o aderire alla costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove queste vi abbiano interesse, alle Provincie e alle Regioni. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al Sindaco, in aderenza agli indirizzi politici stabiliti dal Consiglio comunale.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di capitali.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza

dell'ente.

7. Il Comune ha la possibilità, inoltre, di partecipare a società per azioni non aventi prevalente capitale pubblico locale nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 116 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

8. La maggioranza azionaria delle società di capitali a cui è conferita la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative a servizi pubblici aventi rilevanza industriale è incedibile.

Art. 49

Associazione e fondazione

1. L'associazione e la fondazione costituita o partecipata dal comune per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero sono regolate dalle norme del codice civile.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'associazione e della fondazione sono approvati dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'associazione e della fondazione il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Si applicano in quanto compatibili i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47.

Art. 49bis

Rappresentanti del Comune in organismi, enti o società

1. La nomina e la cessazione degli amministratori di società o enti a partecipazione comunale sono regolate secondo le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 47, in quanto applicabili.

2. Le/i rappresentanti del Comune, eletti, nominati o designati dal Sindaco o dal Consiglio comunale a rappresentare il Comune in organi di amministrazione di enti o società di diritto pubblico e privato, presentano al Sindaco una relazione annuale sull'andamento degli enti e delle società stesse.

3. Nel caso in cui l'organo deputato alla nomina dovesse incorrere in una causa di interdizione prevista dalla legge, in quanto abbia conferito incarichi dichiarati nulli, il relativo potere verrà esercitato dal Consiglio Comunale laddove siano coinvolti il Sindaco o la Giunta. Nel caso in cui l'interdizione dovesse riguardare il Consiglio Comunale provvederà in via sostitutiva il Sindaco.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50 Forme associative e convenzioni

1. Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, ovvero la delega di funzioni.

Art. 51 Consorzi

1. Nei casi e con le modalità previste dalla legge è possibile costituire Consorzi con altri Comuni e, ove interessate, con la partecipazione delle Province.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 52 Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
3. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

CAPO II
I RAPPORTI CON STATO, REGIONE E PROVINCIA

Art. 53
Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, allo stesso attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 54
Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Art. 55
Provincia

1. Il Comune partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE E LA RENDICONTAZIONE

Art. 56 Bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa è definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Lo schema di bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti ai Capi gruppo consiliari ed ai Revisori dei conti che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, inoltre, possono essere sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare.

4. Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nelle adunanze di seconda convocazione, da tenersi entro 20 giorni dalla prima, il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Art. 57 Programmazione degli investimenti

1. La Giunta nello schema di bilancio proposto al Consiglio evidenzia adeguatamente gli investimenti previsti e le risorse con le quali tali investimenti sono finanziati.

2. Sono fatte salve le norme nazionali relative al programma triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblici.

Art. 58 Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa, allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge.

CAPO II LE RISORSE E IL PATRIMONIO

Art. 59

Risorse

1. Il Comune tende al conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira la propria azione a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. Nell'ambito della propria potestà impositiva il Comune si adegua ai principi dello "Statuto dei diritti del contribuente" ed in particolare nell'ambito dei propri regolamenti riguardanti la disciplina dei tributi dovranno osservarsi i seguenti principi generali:

- a) obbligo di motivazione degli atti;
- b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
- c) non retroattività delle norme tributarie;
- d) dovere di informare i contribuenti e di far conoscere loro gli atti che li riguardano con particolare riferimento al riconoscimento del diritto di interpello;
- e) tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente;
- f) tutela della integrità patrimoniale del contribuente;
- g) snellezza e semplicità della modulistica;
- h) applicazione del principio della compensazione nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.

Art. 60

Gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. La Giunta comunale adotta gli atti necessari ad assicurare, da parte di tutti gli operatori di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.

3. La Giunta comunale designa uno o più responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al o ai responsabili della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta deve adottare motivata deliberazione.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica.

CAPO III IL CONTROLLO INTERNO

Art. 61 Tipologie di controlli

1. Il Comune di Montecchio Emilia, tramite i propri regolamenti, individua strumenti e metodologie adeguati per lo svolgimento dei controlli interni previsti dalla legge.
2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1, il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, anche per la costituzione di uffici unici.

Art. 62 Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con le modalità previste dalla normativa vigente, il Revisore dei conti.
2. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo il Revisore riferisce al Sindaco il quale avrà cura di estendere le proposte ed i rilievi ad organi ed uffici competenti.
5. Il Revisore attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del rendiconto e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

CAPO IV LA TESORERIA E IL CONCESSIONARIO

Art. 63 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità ad un soggetto abilitato per legge.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE

Art. 64 Norme transitorie

1. Fino all'adeguamento dei regolamenti vigenti o all'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano a valere le disposizioni previgenti per la parte non incompatibile con il presente Statuto.
2. Relativamente alle Commissioni consiliari fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento del Consiglio comunale valgono le disposizioni vigenti.

CAPO II NORME FINALI

Art. 65 Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla vigente normativa.
2. L'approvazione di un nuovo Statuto comporta l'abrogazione dello Statuto previgente con effetto dall'entrata in vigore del nuovo testo.
3. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce il procedimento di revisione statutaria.
4. Il Consiglio comunale è l'organo deputato all'interpretazione autentica delle disposizioni statutarie.

Art. 66 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

INDICE

Valori e principi di riferimento

TITOLO I - PRINCIPÌ GENERALI E ORDINAMENTO

- Capo I L'autonomia e lo Statuto
- Art. 1 Autonomia
- Art. 2 Statuto
- Capo II Il Comune
- Art. 3 Ruolo
- Art. 4 Funzioni
- Art. 5 Territorio e sede
- Art. 6 Stemma e gonfalone
- Capo III La potestà regolamentare, programmatoria e pianificatoria
- Art. 7 Regolamenti
- Art. 8 Programmazione e pianificazione

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Capo I Organi e deliberazioni
- Art. 9 Organi
- Art. 10 Deliberazioni degli organi collegiali
- Capo II Il Consiglio comunale
- Art. 11 Competenze e attribuzioni
- Art. 12 Funzionamento del Consiglio
- Art. 13 Linee programmatiche di mandato
- Art. 14 Consiglieri comunali
- Art. 15 Decadenza dei Consiglieri
- Art. 16 Gruppi consiliari e conferenza dei Capi gruppo
- Art. 17 Commissioni consiliari
- Art. 18 Commissioni d'indagine
- Capo III Il Sindaco
- Art. 19 Ruolo e funzioni
- Art. 20 Vice Sindaco
- Capo IV La Giunta comunale
- Art. 21 Composizione e nomina
- Art. 22 Ruolo e competenze generali
- Art. 23 Esercizio delle funzioni
- Art. 24 Dimissione e revoca di Assessori
- Art. 25 Decadenza della Giunta e mozione di sfiducia
- Art. 25 bis Consiglieri delegati dal Sindaco
- Capo V Pari opportunità
- Art. 26 Pari opportunità

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Capo I La partecipazione all'amministrazione comunale
- Art. 27 Partecipazione all'amministrazione
- Art. 28 Quartiere di Villa Aiola
- Art. 29 Libere forme associative
- Capo II La partecipazione al procedimento
- Art. 30 Diritto di partecipazione
- Art. 31 Istanze
- Art. 32 Petizioni
- Art. 33 Proposte
- Capo III Le consultazioni ed i referendum
- Art. 34 Consultazione dei cittadini
- Art. 35 Referendum
- Capo IV Il diritto d'accesso e d'informazione
- Art. 36 Pubblicità degli atti e delle informazioni
- Art. 37 Diritto di accesso agli atti amministrativi

- Capo V Il Difensore civico
Art. 38 Ufficio del Difensore civico

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Capo I L'organizzazione
Art. 39 Organizzazione degli uffici e dei servizi
Capo II Il Segretario e il Direttore generale
Art. 40 Segretario comunale
Art. 41 Vice Segretario
Art. 42 Direttore generale
Capo III Il personale direttivo
Art. 43 Direzione degli uffici e servizi
Art. 44 Incarichi a contratto

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art. 45 Servizi comunali
Art. 46 Istituzioni
Art. 47 Aziende speciali
Art. 48 Società di capitali
Art. 49 Associazione e fondazione
Art. 49bis Rappresentanti del Comune in organismi, enti o società

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- Capo I Convenzioni, consorzi e accordi di programma
Art. 50 Forme associative e convenzioni
Art. 51 Consorzi
Art. 52 Accordi di programma
Capo II I rapporti con Stato, Regione e Provincia
Art. 53 Stato
Art. 54 Regione
Art. 55 Provincia

TITOLO VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Capo I La programmazione e la rendicontazione
Art. 56 Bilancio
Art. 57 Programmazione degli investimenti
Art. 58 Rendiconto della gestione
Capo II Le risorse e il patrimonio
Art. 59 Risorse
Art. 60 Gestione del patrimonio
Capo III Il controllo interno
Art. 61 Tipologie di controlli
Art. 62 Il Revisore dei Conti
Capo IV La tesoreria e il concessionario
Art. 63 Tesoreria e riscossione delle entrate

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Capo I Norme transitorie
Art. 64 Norme transitorie
Capo II Norme finali
Art. 65 Revisione dello Statuto
Art. 66 Entrata in vigore
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.